



Semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada

A.C. 1976

Dossier n° 386 - Schede di lettura
6 dicembre 2024

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1976
Titolo:	Modifiche all'articolo 9 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le competizioni sportive su strada
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Pella
Numero di articoli:	1
Date:	
presentazione:	18 luglio 2024
assegnazione:	20 settembre 2024
Commissione competente :	IX Trasporti
Sede:	referente
Pareri previsti:	I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII e Commissione parlamentare per le questioni regionali

Contenuto

La proposta di legge **AC 1976** si compone di **un solo articolo** con il quale vengono apportate una serie di **modifiche all'articolo 9 del Codice della Strada** (D. Lgs. n. 285 del 1992), relativo alle **competizioni sportive su strada**.

Come evidenziato nella Relazione illustrativa, la proposta intende agevolare l'attività sportiva in strada consentendo una **semplificazione delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni in materia di competizioni sportive su strada**.

Nella Relazione illustrativa si ricorda altresì che la proposta intende dare seguito a quanto stabilito nella seduta dell'Assemblea della Camera dei deputati del 16 luglio 2024, in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 31 maggio 2024, n. 71 (AC 1902), laddove è stato accolto l'**ordine del giorno** n. 9/1902-A/93 che impegnava il Governo a valutare l'opportunità di individuare **forme di semplificazione rispetto all'attuale procedimento autorizzativo previsto per le gare sportive su strada**, fermo restando il pieno rispetto della sicurezza stradale.

Le **modifiche** apportate **all'articolo 9 del codice della strada** sono relative alle **competizioni sportive** e sono illustrate di seguito.

Con la prima modifica, apportata con la **lett. a) del comma 1**, si sostituisce integralmente il comma 1 dell'articolo 9, per introdurre il **principio** che **sulle strade ed aree pubbliche sono permesse le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche**, nei limiti e alle condizioni previste dalla legge.

Viene pertanto ribaltato il principio stabilito dalla formulazione vigente, che prevede che tali competizioni siano vietate salvo autorizzazione. Nella nuova formulazione **viene peraltro mantenuto l'obbligo di chiedere l'autorizzazione** agli enti competenti, al fine di **garantire la sicurezza pubblica, il buon funzionamento del servizio di trasporto pubblico e del traffico ordinario**.

Per quanto riguarda gli **enti competenti a rilasciare l'autorizzazione**, relativamente alle gare **atletiche e ciclistiche** e quelle con **animali** o con **veicoli a trazione animale**, il nuovo comma 1 dell'articolo 9 **ribadisce quanto previsto dalla formulazione vigente** e pertanto questi **rimangono** i seguenti, a seconda dell'ambito di svolgimento della competizione:

Le competizioni sportive su strada sono permesse previa autorizzazione

- il **comune**, qualora la competizione si svolga nel solo **territorio comunale**;
- la **regione** o le **province autonome** di Trento e di Bolzano, qualora la competizione interessi **più comuni**;
- la **regione o la provincia autonoma del luogo di partenza, d'intesa con le altre regioni interessate**, qualora la competizione interessi il territorio di **più regioni**. In questo caso la disposizione prevede che le suddette regioni debbano rilasciare il **nulla osta** entro il **termine di venti giorni antecedenti** alla data di effettuazione della gara.

Si ricorda in proposito che mentre l'**autorizzazione** è un provvedimento della pubblica amministrazione con il quale viene **rimosso un limite legale** all'esercizio di un'attività inerente a un diritto soggettivo o a un potere, il **nulla osta** è in genere un atto con cui si dichiara, da parte di un ente diverso da quello a cui è attribuito il compito di emanare il provvedimento, che **non esistono ostacoli all'adozione del provvedimento finale**.

Anche per quanto riguarda le **gare con veicoli a motore** la proposta di legge in commento **non apporta modifiche al testo vigente relativamente agli enti competenti a rilasciare le autorizzazioni**, che, sentite le federazioni nazionali sportive competenti e dandone tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza, sono rilasciate:

- dalla regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade che costituiscono la rete di interesse nazionale;
- dalla regione per le strade regionali; dalle province per le strade provinciali;
- dai comuni per le strade comunali.

Nelle autorizzazioni vengono indicate le prescrizioni alle quali le gare sono subordinate.

La proposta in esame **novella**, inoltre, il comma 1 dell'art. 9, prevedendo la possibilità di indire **una Conferenza di servizi**, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, **qualora per i diversi interessi pubblici coinvolti sia necessario acquisire le autorizzazioni di più enti**.

Facoltà di indire
la Conferenza di
Servizi

Si ricorda che la **Conferenza di servizi** è uno strumento di semplificazione attivabile dalle pubbliche amministrazioni quando siano coinvolti vari interessi pubblici in un procedimento amministrativo o in più procedimenti connessi riguardanti i medesimi risultati e attività amministrativa, suscettibile di produrre un'accelerazione dei tempi procedurali. La disciplina dell'istituto è fissata, in via generale, dagli articoli 14 e seguenti della [L. n. 241/1990](#). Tale normativa è stata successivamente oggetto di ripetuti interventi correttivi tesi ad assicurare gli effetti di semplificazione e tempestività dell'azione amministrativa ai quali l'istituto è ispirato.

Si ricorda altresì che il vigente testo del comma 1 dell'articolo 9 è stato da ultimo modificato dalla **legge di Bilancio 2021** (legge n. 178 del 2020), sia con il comma 607 dell'art.1, che ha introdotto il quarto periodo relativo alle competizioni di interesse di più regioni, che con il comma 605 che ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un **Fondo**, da trasferire al bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con una dotazione di **€ 0,5 mln per ciascun anno del triennio 2021-2023**, da destinare all'**erogazione di contributi alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'organizzazione di gare sportive atletiche, ciclistiche e automobilistiche di rilievo internazionale che si svolgano sul territorio di almeno due regioni**. In base al DM 30 dicembre 2020, recante ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e per il triennio 2021 - 2023, le risorse sono state appostate sul cap. 2086. Le modalità di riparto del Fondo ai sensi del comma 606 della legge di Bilancio 2021 sono stabilite con decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport.

La proposta in commento **non apporta modifiche** ai commi da 3 a 5 dell'articolo 9, relativi alle **competizioni motoristiche**.

Non viene novellato neanche il comma 6 dell'articolo 9 che prevede l'obbligo dei promotori di tutte le competizioni sportive su strada di stipulare un'assicurazione sulla responsabilità civile per i danni alle strade e alle relative attrezzature, così come non vengono novellati i commi *6-bis*, *6-ter* e *6-quater* che prevedono le condizioni in cui è richiesta una scorta per le competizioni ciclistiche su strada e per quelle podistiche.

La seconda modifica, apportata dalla **lettera b) del comma 1**, interviene **sopprimendo**, nel comma 2 dell'articolo 9, la **disposizione** che prevede che le autorizzazioni possano essere concesse **previo nulla osta da parte dell'ente proprietario della strada**. Il richiamato comma 2 prevede che le autorizzazioni debbano essere richieste dai promotori **almeno 15 giorni prima** della manifestazione di competenza comunale e **30 giorni prima** negli altri casi.

Soppressione
del nulla osta
dell'ente
proprietario della
strada

La terza modifica, apportata dalla **lettera c) del comma 1**, interviene sul comma 7-*bis* dell'articolo 9, che **subordina, ove necessario, la validità dell'autorizzazione** all'esistenza di un provvedimento di **sospensione temporanea della circolazione in occasione del transito dei partecipanti**, che, nella formulazione vigente **può essere disposta** dal prefetto o dal sindaco, a seconda dell'ambito di svolgimento della competizione, al fine di soddisfare specifiche esigenze.

Sospensione temporanea della circolazione

In dettaglio, con la **lett. c), n. 1)** viene **soppresso**:

- **il rinvio all'articolo 6, comma 1**, del Codice della strada, cioè alla disposizione che prevede in generale la **facoltà del prefetto** di sospendere temporaneamente la circolazione per motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, di tutela della salute, nonché per esigenze di carattere militare, conformemente alle direttive del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

- **il rinvio all'articolo 7, comma 1**, del Codice della strada, che, se trattasi di **centro abitato**, prevede la competenza del **sindaco**, per le medesime esigenze, di sospendere temporaneamente la circolazione.

Conseguentemente, con la modifica della **lett. c), n. 2)** si aggiunge al comma 7-*bis* un periodo nel quale si stabilisce che **la sospensione temporanea è disposta** con provvedimento del **prefetto, fatta salva la competenza del sindaco**, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, **per le competizioni che si svolgono interamente nel territorio di un solo comune**.

Con riferimento alle disposizioni in commento, non risulta chiara la portata della modifica della lett. c) in quanto, in primo luogo, in virtù dell'inciso "ove necessario" che permane nel comma 7-*bis*, la sospensione della circolazione sembra rimanere una facoltà attribuita al soggetto competente a disporla senza che ne vengano, tuttavia, specificati i presupposti in presenza dei quali tale facoltà può essere esercitata. Ed invero, nel nuovo periodo inserito con l'articolo 1, comma 1, lettera c, numero 2), della presente proposta di legge, non viene fatta menzione dei motivi che possono giustificare l'adozione di tale provvedimento (sicurezza stradale, tutela della salute, ecc.). D'altro canto, non sembrano apportarsi modifiche in ordine al soggetto competente a disporre la sospensione della circolazione, che rimane un provvedimento di competenza del Prefetto ovvero, per i centri abitati, del sindaco, se non per l'ulteriore specificazione inserita dalla novella legislativa dell'attribuzione della competenza al sindaco per le competizioni che si svolgono interamente nel territorio di un comune.

Alla luce di quanto sopra descritto, si valuti l'opportunità di un approfondimento in merito all'impatto delle modifiche proposte.

L'ultima modifica all'articolo 9 del Codice, disposta con la **lettera d) del comma 1**, interviene in materia di sanzioni, aggiungendo, infine, un periodo al comma 9: **nel caso di violazione del provvedimento di sospensione temporanea della circolazione** di cui al comma 7-*bis* si applicano le **sanzioni amministrative** dell'articolo 6, comma 12, del Codice della strada, cioè le sanzioni **da euro 173 ad euro 694** previste per chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati dal prefetto.

Sanzioni amministrative

Se la violazione è commessa dal conducente di un **veicolo adibito al trasporto di cose**, la sanzione amministrativa è maggiore, da euro 430 ad euro 1.731, e dalla violazione consegue la **sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente** di guida per un periodo da uno a quattro mesi, nonché della sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo.

Relazioni allegare o richieste

Alla proposta di legge è allegata la relazione illustrativa

Necessità dell'intervento con legge

La proposta di legge AC 1976 novella norme di rango legislativo primario contenute nel Codice della Strada (decreto legislativo n. 285 del 1992).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato, vertendo in materia di sicurezza stradale e pertanto di sicurezza e ordine pubblico.

La disciplina della circolazione stradale rientra per giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera *h*) (**ordine pubblico e sicurezza**) della Costituzione (vedi sentenze nn. 77 del 2013, n. 223 del 2010 e n. 428 del 2004).

Per quanto riguarda le disposizioni sanzionatorie, esse paiono potersi ricondurre al medesimo art. 117, secondo comma, lettera *l*) (**ordinamento civile e penale**) della Costituzione.

Per quanto attiene all'accertamento delle violazioni a livello locale e alle autorizzazioni di Comuni e Regioni, si tratta di materia in parte esclusiva statale e in parte concorrente. Gli enti territoriali e locali sono in particolare coinvolti sia mediante i procedimenti autorizzatori delle competizioni sia nel procedimento di indizione della Conferenza dei Servizi, ai sensi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Rispetto degli altri principi costituzionali

La proposta di legge fa riferimento al principio sancito nell'articolo 33 della Costituzione, in particolare nel nuovo comma settimo, introdotto dalla legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1, che dispone: " la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico".